



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
per l'ILVA di Taranto

Roma, 12 giugno 2013
Prot. Garante /89/U/2013

per il tramite del Al Sig. Presidente del Consiglio dei
Ministri
Sottosegretario di Stato
Pres. Filippo Patroni Griffi.
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370
ROMA

per il tramite del Sig. Al Sig. Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del mare
Capo di Gabinetto
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

per il tramite del Sig. Al Sig. Ministro della Salute
Capo di Gabinetto
Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMA

per il tramite del Sig. Al Sig. Ministro dello Sviluppo
Economico.
Capo di Gabinetto
Via Veneto, 33
00153 ROMA

Al Sig. Prefetto di Taranto
Via Anfiteatro, 4
74123 TARANTO

Riferimento: Legge n. 231 del 2012. Ispra - Nota tecnica e comunicazione dell' 11
giugno 2013 (prot. 24524 e 24523)

Oggetto: attuazione AIA Ilva S.p.A – Verifica secondo trimestre – Violazioni
Riscontrate - Precedenti diffide – Verifica dell' ottemperanza.



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
per l'ILVA di Taranto

1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 3.6. della legge n. 231 del 2012, comunico che, in data 11 giugno u.s., con l'allegata nota tecnica (prot. 24524), l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha trasmesso l'esito del controllo effettuato in data 28-30 maggio u.s. presso lo Stabilimento in oggetto indicato, segnalando la mancata osservanza di alcune delle prescrizioni del decreto di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012.

Tali omissioni – che concernono sia gli interventi di adeguamento strutturale che l'esercizio della gestione – sono specificate nella predetta nota, con indicazione, altresì, delle infrazioni accertate per superamento dei limiti di emissioni e con segnalazione anche alla competente Autorità giudiziaria.

1.1. Rispetto alla precedente verifica, sono state accertate due nuove violazioni:

- i) quella concernente il mancato adeguamento entro il 27 gennaio 2013 dei sistemi di movimentazione dei materiali trasportati via mare, tramite l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti (come previsto dalla prescrizione n. 5);
- ii) quella concernente la mancata ultimazione dell'implementazione, entro il 30 aprile 2013, del nuovo sistema software tipo RAMS, contrariamente all'impegno assunto nella nota DIR 232 del 27/11/2012 (in attuazione della prescrizione 70 secondo punto nella parte relativa alla eliminazione del fenomeno di *slopping* tramite interventi di natura gestionale).

1.2. Permangono, rispetto alla precedente verifica, le violazioni seguenti:

- iii) quella concernente il superamento della durata delle emissioni visibili durante il caricamento della miscela nelle batterie 9-10 della cokeria, dal 13/01/2013 al 07/04/2013 (contrariamente a quanto previsto dalla prescrizione 41);
- iv) quella concernente il superamento del limite di 20 mg/Nm³ di concentrazione di polveri per le batterie 9-10 della cokeria, dal 22/01/2013 al 08/03/2013 (in contrasto alla prescrizione 42);
- v) quella concernente il superamento del valore di 25 g/t coke nell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento 1 asservita alle batterie 3-6 della cokeria non più in esercizio, nei mesi antecedenti le fermate delle batterie prima della chiusura, e nelle torri di spegnimento n.4 e n.6 asservite rispettivamente alle batterie 7-8 e alle batterie 11-12, attualmente in funzione (contrariamente a quanto previsto dalla prescrizione 49);
- vi) quella delle omesse comunicazioni, con dettagliate informative all'Autorità Competente ed agli enti di controllo, secondo le modalità previste dalla prescrizione n. 89 del PICI, in ordine alle non conformità ai limiti emissivi di cui ai precedenti punti per la inosservanza delle prescrizioni 41, 42 e 49;
- vii) quella concernente la mancata chiusura dei nastri trasportatori (prescrizione n. 6);



Il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
per l'ILVA di Taranto

- viii) quella concernente il mancato rispetto dei tempi di attuazione della depolverizzazione *stock house* (prescrizione n. 16, correlata alla prescrizione n. 40).

2. Per tutte le predette violazioni l'Organo accertatore provvederà alle contestazioni al gestore in vista del successivo inoltro, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, del relativo rapporto al sig. Prefetto di Taranto per le determinazioni di sua competenza.

I predetti adempimenti (contestazione e rapporto), concernono anche i punti vii e viii sopra indicati (prescrizione nn. 6 e 16), per i quali il gestore, con distinte note del 17 dicembre 2012, ha richiesto la cd. modifica non sostanziale, posto che, a parere di questo Garante, l'obbligo della segnalazione al competente prefetto, sussiste in ogni caso di accertata obiettiva mancata osservanza delle prescrizioni, pur nell'ipotesi che il gestore abbia chiesto (e/o anche ottenuto) la modifica delle stesse.

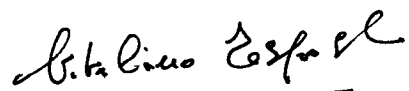
3. Per quest'ultima ragione, si impongono ulteriori accertamenti in ordine all'osservanza della prescrizione n. 85 (concernente il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria attraverso l'adozione di sei centraline di monitoraggio), che risulta scaduta al 27 aprile 2013, tenuto anche conto del verbale Arpa Puglia del 24 agosto 2012.

4. Risulta già comunicata alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto l'accertata violazione di prescrizioni all' AIA del 2011, ai sensi del punto 6 dell'articolo 9 del relativo decreto.

5. Per quel che concerne le misure da proporre ai sensi della sopraindicata disposizione di legge, questo Garante ritiene che le misure interdittive, formulate nell'indicata nota dall'ISPRA e dirette all'Autorità competente per l'attuazione dell' AIA, esauriscono allo stato – tenuto ovviamente anche conto della misura del commissariamento proposta con nota del 30 maggio u.s. – ogni ulteriore possibilità di intervento, apparendo le suggerite diffide idonee e proporzionate in relazione alle finalità perseguite dalla legge.

6. In relazione alle prescrizioni, già formanti oggetto di diffida all'esito della prima relazione trimestrale, l' Ispra, con l'allegata comunicazione (prot.llo n. 24523), ha rappresentato lo stato di attuazione delle stesse.

7. Colgo l'occasione per inviare l'espressione *della mia più alta considerazione -*


Vitaliano Esposito



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

11 OTT. 2013

024524

TRASMISSIONE VIA FAX



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - Divisione IV - AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Fax n. 06-57225068 - 3040

Garante di Governo per l'ILVA di Taranto
Ufficio presso ISPRA
Via V. Brancati 48 - 00144 ROMA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
Via Marche s.n. - 74123 TARANTO
Fax n. 099-7343530-417

Copia

ARPA Puglia
Corso Trieste, 27 - 70126 BARI
Fax n. 080-5460200
Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa
Contrada Rondinella - 74021 TARANTO
Fax n. 099-7786802

RIFERIMENTO: Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 e Decreto di Riesame prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, con avvisi pubblicati in G.U. n. 195 del 23 agosto 2011 e n. 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte.

OGGETTO: Comunicazione sugli esiti del controllo effettuato in data 28-29-30 maggio 2013, Art. 29 decies del D.Lgs. 152/06 e Legge 231/12.

Ad esito del controllo effettuato da ISPRA e da ARPA Puglia nelle date 28-29-30 maggio 2013, presso lo Stabilimento ILVA S.p.A. in Taranto, finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal decreto di riesame prot. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, d'intesa con ARPA Puglia, in relazione agli interventi di adeguamento, si rileva quanto nel seguito riportato.

1. La soluzione tecnica implementata da ILVA S.p.A. per l'adempimento della *prescrizione 5*, relativa ai sistemi di movimentazione dei materiali trasportati via nave, presso gli sporgenti 2 e 4 del porto, non rientra tra quelle espressamente previste dall'autorizzazione, classificabile come rispondente alla BAT 11; tale circostanza è stata peraltro già confermata, su richiesta di ISPRA, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA-12006 del 24/05/2013. La stessa Autorità Competente ha ritenuto che l'adempimento alla prescrizione debba avvenire solo attraverso contenitori con scarico automatico o scaricatori continui coperti, con conseguente esclusione del sistema di scarico con benna attualmente adottato presso lo sporgente 2 per le macchine scaricatrici DM1, DM2 e DM3 e presso lo sporgente 4 per la macchina scaricatrice DM 6. Sempre sullo sporgente 4, risultano inattive le macchine DM5 e DM8, le cui strutture risultano ancora danneggiate a causa del tornado avvenuto alla fine del mese di novembre 2012.
2. I tempi, previsti per il rispetto della *prescrizione 6*, per la completa chiusura dei nastri, permangono significativamente superiori ai vincoli inizialmente imposti in AIA, per di più in carenza di espressione di parere in merito alla modifica dei tempi di attuazione richiesta dal gestore. Inoltre, nonostante l'avvenuta ultimazione di alcuni interventi presso gli impianti AFO4 nell'area agglomerato e nell'area PCA asservita all'agglomerato, non vi è neppure un chiaro allineamento dei tempi di ultimazione prospettati dal gestore con il crono programma allegato alla richiesta di modifica non sostanziale inoltrata con prot.DIR 257 del 17/12/2012 e l'avanzamento lavori chiusura nastri trasmesso con prot.DIR.170 del 20/05/2013.
3. I tempi, previsti per il rispetto delle *prescrizioni 16-40-51-58-65-67* per la completa chiusura degli edifici in aree di gestione dei materiali polverulenti, permangono superiori ai tempi inizialmente imposti in AIA,



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

per di più in carenza di espressione di parere in merito alla modifica dei tempi di attuazione richiesta dal gestore; durante i sopralluoghi del 28 e 30 maggio 2013 è stato verificato che l'ultimazione degli interventi di chiusura, captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati per il fabbricato LVC/2, nell'area trattamento coke, non è avvenuta entro il mese di maggio 2013 come indicato nel crono programma allegato all'istanza di modifica non sostanziale prot.DIR 258 del 17/12/2012, ma altresì il completamento è stato prorogato al mese di settembre 2013.

In relazione all'esercizio, invece, è stato accertato quanto segue.

4. Perdura il superamento della durata delle emissioni visibili durante il caricamento della miscela nelle batterie 9-10 della cokeria (*prescrizione 41*); in base alle registrazioni fornite da ILVA S.p.A. e relative al periodo dal 13/01/2013 al 07/04/2013, sono stati riscontrati tempi quasi sempre superiori ai 30 secondi prescritti per le predette batterie 9-10 della cokeria; tale situazione è cessata in data 19/04/2013 quando è stato fermato il caricamento delle citate batterie.
5. Permane il superamento del limite di 20 mg/Nm^3 di concentrazione di polveri per le batterie 9-10 nel reparto cokefazione della cokeria (*prescrizione 42*); in base alle registrazioni fornite da ILVA S.p.A. e relative al periodo dal 22/01/2013 al 08/03/2013 si rilevano alcuni superamenti emissivi per il parametro polveri; tale situazione è cessata a far data del 09/03/2013 e, come dichiarato dallo stesso gestore durante i sopralluoghi, attualmente non è in funzione alcun forno delle batterie 9-10.
6. Perdura il superamento del valore di 25 g/t coke nell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento (*prescrizione 49*); in base alle registrazioni fornite da ILVA S.p.A. e relative al periodo gennaio - marzo 2013, sono state riscontrate emissioni di particolato, in alcuni casi superiori a 25 g/t coke, sia per la torre di spegnimento n. 1, asservita alle batterie 3-6 della cokeria oggi non più in esercizio, sia per la torre n.4, asservita alle batterie 7-8, sia per la torre n.6, asservita alle batterie 11-12, attualmente in funzione.
7. Risulta non soddisfatta nella sostanza la *prescrizione 70 secondo punto*, ovvero quella che richiede l'eliminazione del fenomeno di *slopping* tramite interventi di natura gestionale; ancorché rispettato nei tempi richiesti l'obbligo di inoltro di una specifica procedura e pur avendo appreso durante il sopralluogo del 28/05/2013 il significativo rafforzamento dell'infrastruttura *hardware* di tutti gli impianti interessati, è stato verificato che il nuovo sistema *software* tipo RAMS è solo in fase di sperimentazione nel convertitore 3 dell'acciaiera 2, ovvero proprio il convertitore che ha dato origine all'ultimo evento di *slopping* in data 27 maggio 2013. Ferma restando la necessità di conferma che la *prescrizione 70* sia da intendere come obbligo di garanzia di "eliminazione" di qualsiasi evento di *slopping*, piuttosto che l'obbligo di implementazione di misure "finalizzate" alla eliminazione del fenomeno, la soluzione adottata dal gestore, ove utilmente implementata su tutti i convertitori, garantirebbe la probabile riduzione dei fenomeni di *slopping* ma difficilmente la loro completa eliminazione; risulta peraltro accertato che i tempi di attuazione della soluzione adottata da ILVA S.p.A. sono comunque eccedenti i tempi previsti dallo stesso gestore con la nota DIR 232 del 27/11/2012, che prevede la conclusione dell'intervento entro il 30/04/2013.
8. Le attività di scarico al molo polisettoriale sono attualmente in corso; in base alle dichiarazioni del gestore, esse riguardano lo scarico di minerale in pezzatura; sempre a detta del gestore tale situazione è dovuta alla indisponibilità degli scaricatori DM5 e DM8, ubicati presso il quarto sporgente, successivamente agli eventi di danneggiamento per eventi meteo estremi a fine novembre 2012 e dei conseguenti provvedimenti di sequestro giudiziario. All'atto dei sopralluoghi non risultano trasmesse comunicazioni da parte di ILVA S.p.A. alle Autorità Competenti relativamente all'utilizzo transitorio del molo polisettoriale del porto, in relazione all'impossibilità di utilizzare il quarto sporgente.

Relativamente ai sopracitati punti, ISPRA e ARPA Puglia, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 3 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, accertano con la presente le seguenti violazioni dell'AIA:

- mancato adeguamento entro il 27/01/2013 dei sistemi di movimentazione dei materiali trasportati via nave, tramite l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti, come previsto dalla *prescrizione 5*, § 3.1.1 "Misure strutturali da attuare subito", del Parere Istruttorio Conclusivo Intermedio (PICI pag.18), parte integrante del decreto di riesame;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- ove non autorizzata la modifica non sostanziale inoltrata con prot. DIR 257 del 17/12/2012 per la chiusura dei nastri trasportatori, mancato rispetto dei tempi previsti per il rispetto della *prescrizione 6*, § 3.1.1 "Misure strutturali da attuare subito" (pag.18 del PICI); peraltro ove si consideri autorizzata la modifica non sostanziale sopra citata è stato comunque accertato lo slittamento delle scadenze di alcuni interventi previsti nel crono programma allegato alla richiesta del gestore;
- ove si consideri non autorizzata la richiesta di modifica non sostanziale inoltrata con prot. DIR 258 del 17/12/2012, per la completa chiusura del fabbricato LVC/2 nell'area trattamento coke, mancato rispetto dei tempi di attuazione *prescrizione 16*, § 3.2 "Interventi del Piano di adeguamento – Interventi strutturali da eseguire subito – Chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti", a pag.18 del PICI, correlata alla *prescrizione 40*, § 3.5.4 "Preparazione Miscela" (pag.27 del PICI); peraltro ove si consideri autorizzata la modifica non sostanziale sopra citata è stato comunque accertato il mancato rispetto dei tempi dell'intervento per la completa chiusura del fabbricato LVC/2, previsto nel crono programma allegato alla richiesta del gestore;
- superamento della durata delle emissioni visibili durante il caricamento della miscela nelle batterie 9-10 della cokeria, dal 13/01/2013 al 07/04/2013, contrariamente a quanto previsto dalla *prescrizione 41*, § 3.5.5 "Caricamento Miscela" (PICI pag.27);
- superamento del limite di 20 mg/Nm³ di concentrazione di polveri per le batterie 9-10 della cokeria, dal 22/01/2013 al 08/03/2013, in contrasto alla *prescrizione 42*, § 3.5.6 "Cokefazione" "Spegnimento Coke" (PICI pag.28);
- superamento del valore di 25 g/t coke nell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento 1 asservite alle batterie 3-6 della cokeria non più in esercizio, nei mesi antecedenti le fermate delle batterie prima della chiusura, e nelle torri di spegnimento n.4 e n.6 asservite rispettivamente alle batterie 7-8 e alle batterie 11-12, attualmente in funzione, contrariamente a quanto previsto dalla *prescrizione 49*, § 3.5.9 "Spegnimento Coke" (PICI pag.30);
- omesse comunicazioni con dettagliate informative all'Autorità Competente ed agli enti di controllo, previste dal § 13 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 973, parte integrante del decreto 4 agosto 2011), come integrata dalla *prescrizione 89* (PICI pag.44 primo capoverso) e dal § 9.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC pag.164), relativamente alle non conformità ai limiti emissivi di cui ai precedenti punti per la inosservanza delle prescrizioni 41, 42 e 49;
- mancata ultimazione dell'implementazione entro il 30/04/2013 del nuovo sistema *software* tipo RAMS, contrariamente all'impegno assunto nella nota DIR 232 del 27/11/2012, in attuazione della *prescrizione 70 secondo punto* nella parte relativa alla eliminazione del fenomeno di *stopping* tramite interventi di natura gestionale, § 3.8 "Acciaieria", (PICI pagg. 37-38);
- omesse comunicazioni previste dal *comma 4 dell'art.5 del Decreto DVA-DEC-2011-450*, in merito alle diverse modalità di gestione per approvvigionamento delle materie prime rispetto a quelle indicate nel § 4.13.1 "Descrizione dell'Impianto - Parchi Primari" del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 165, parte integrante del decreto 4 agosto 2011).

In riferimento alle circostanze sopra esposte, fatta eccezione per i predetti punti 4) e 5) ove con l'attuale chiusura delle batterie 9-10 risultano già ottemperate le relative prescrizioni, la proposta dello scrivente Istituto, d'intesa con ARPA Puglia, a Codesta Autorità Competente, ai sensi del comma 6 dell'art.29-*decies* del D.Lgs.152/06 e smi, è di procedere a diffida nei confronti del gestore ad operare affinché sia garantito quanto segue:

- a) entro 30 giorni dalla data di ricezione della diffida, trasmissione all'Autorità Competente, per approvazione, del progetto esecutivo corredato dal crono programma degli interventi per l'adeguamento dei sistemi di movimentazione dei materiali trasportati via nave, tramite l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti, come previsto dalla *prescrizione 5*;
- b) entro 30 giorni dalla data di ricezione della diffida, inoltro all'Autorità Competente, per approvazione, del progetto esecutivo corredato dal crono programma definitivo per il rispetto, in tempi certi, della *prescrizione 6* per la completa chiusura dei nastri;
- c) entro 30 giorni dalla data di ricezione della diffida, inoltro all'Autorità Competente, per approvazione, del progetto esecutivo corredato dal crono programma definitivo per il rispetto, in tempi certi, delle *prescrizioni 16-40-51-58-65-67* per la completa chiusura degli edifici in aree di gestione dei materiali polverulenti;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- d) contenimento entro il valore limite di particolato (g/t coke), di cui alla *prescrizione 49*, contenuto nel flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento n.4 e n.6 asservite rispettivamente alle batterie 7-8 e alle batterie 11-12, attualmente in funzione; si propone inoltre di prescrivere a ILVA S.p.A. la continuazione dell'effettuazione e trasmissione, con frequenza trimestrale, dei rapporti di analisi attestanti gli esiti dei campionamenti mensili in ingresso dell'acqua di reintegro e di ricircolo, al fine di verificare il mantenimento del basso contenuto di carico organico nell'acqua utilizzata per lo spegnimento del coke;
- e) come previsto dalla *prescrizione 89*, consegna di specifica comunicazione corredata da relazione attestante le valutazioni quantitative delle emissioni complessive provocate dalle non conformità di cui ai suddetti punti 4) 5) e 6), con identificazione delle cause e delle eventuali azioni adottate;
- f) descrizione del protocollo operativo del nuovo sistema software adottato, tipo RAMS, con evidenza delle misure operative previste per ciascun anomalia/criticità dei parametri operativi monitorati, nonché dell'esito della sperimentazione effettuata; implementazione entro 60 giorni dalla data di ricezione della diffida, del suddetto sistema su tutti i convertitori attivi dell'acciaieria, in attuazione della *prescrizione 70* secondo punto nella parte relativa alla eliminazione del fenomeno di slopping tramite interventi di natura gestionale; si segnala che permane l'esigenza di valutazione in merito alla completa coerenza tra le azioni intraprese dal gestore e le finalità della *prescrizione n. 70*, secondo punto;
- g) trasmissione all'Autorità Competente, per approvazione, entro 10 giorni dalla data di ricezione della diffida, della comunicazione prevista dal *comma 4 dell'art.5 del Decreto DVA-DEC-2011-450* per eventuali modifiche delle modalità di gestione materiali rispetto a quelle indicate nel § 4.13.1 "Descrizione dell'Impianto - Parchi Primari" del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 165, parte integrante del decreto 4 agosto 2011); tale comunicazione dovrà essere corredata da una esaustiva relazione che individui le modifiche gestionali dell'approvvigionamento materie prime tramite molo polisettoriale, illustrando la frequenza, la quantità, la tipologia e le modalità di trasferimento dei materiali polverulenti, per la successiva valutazione ed eventuale integrazione degli atti autorizzativi, con particolare attenzione alla significatività di possibili emissioni diffuse e/o effetti di dilavamento, generabili dallo stoccaggio e dalla movimentazione di carico e scarico di materie prime in condizioni meteorologiche variabili.

In considerazione dei regimi sanzionatori di cui all'articolo 29-*quattordices* del Decreto Legislativo 152 del 2006 e di cui alla Legge 231/12, ove applicabili, la presente informativa è inviata sia alla Procura della Repubblica competente per territorio sia al Garante di Governo per il monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ILVA di Taranto.

Si fa presente che con propria separata nota prot. 32083 del 31/05/2013, ARPA Puglia ha provveduto a trasmettere a Codesta Autorità, nonché alla Procura della Repubblica di Taranto, il verbale di sopralluogo 80/ST/2013 redatto in data 29 maggio 2013, a seguito di un esposto di una sigla sindacale.

Si comunica, infine, che ulteriori aspetti potranno essere evidenziati ad esito dell'attività di valutazione dei risultati dei campionamenti che sono stati effettuati durante il controllo o per effetto della documentazione che verrà fornita da ILVA S.p.A.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini

Copia: DIR

Prot. 28 838/13 11/06/13



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

024523

11 GIU. 2013

TRASMISSIONE VIA FAX

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - Div. IV-AIA
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Fax n. 06-57225068 - 3040

Copia

Garante di Governo per l'ILVA di Taranto
Ufficio presso ISPRA
Via V. Brancati 48 - 00144 ROMA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
Via Marche s.n. - 74123 TARANTO
Fax n. 099-7343530-417

ARPA Puglia
Corso Trieste, 27 - 70126 BARI
Fax n. 080-5460200
Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa
Contrada Rondinella - 74021 TARANTO
Fax n. 099-7786802

IL GARANTE	
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	
PER L'ILVA DI TARANTO	
PROT. N° <u>E/195</u>	DEL <u>12.6.2013</u>
DEPOSITATA DAL GARANTE.....	

RIFERIMENTO: Decreto AIA n.DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 e Decreto di Riesame prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, con avvisi pubblicati in G.U. n. 195 del 23 agosto 2011 e n. 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte.
Diffida MATTM prot. DVA-2013-7543 del 27/03/2013 a seguito nota ISPRA prot.12806 del 21/03/2013.

OGGETTO: Verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni oggetto della diffida. Riscontro alla nota DVA-2013-12005 del 24/05/2013 (Prot. ISPRA 22052 del 28/05/2013) sulla base della verifica del secondo trimestre d'esercizio prevista dal decreto di riesame.

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, informata ARPA Puglia, si rappresenta lo stato di attuazione delle prescrizioni oggetto di diffida, che vengono riportate nel seguito in conformità all'elenco delle proposte ISPRA indicate nella nota prot.12806 del 21/03/2013.

- a) Durante i sopralluoghi è stata presa visione del funzionamento della rete idranti prescritta dalla prescrizione 11 del decreto di riesame, asservita ai parchi 4, 5 e 6 ed è stato possibile osservare per il parco 3 le operazioni provvisorie di bagnatura dei cumuli, tramite autobotte e idrante; il gestore ha segnalato che gli interventi presso i parchi 1, 3 e 7 saranno completati entro il 20/06/2013, avendo già posizionato le tubazioni necessarie. Per il tratto di 80 metri ubicato presso il parco 2, oggetto di sequestro giudiziario per l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 07/05/2013, il gestore si è impegnato ad adottare le misure provvisorie di bagnatura dei cumuli, tramite autobotte e idrante per il contenimento delle emissioni diffuse durante la movimentazione e lo stoccaggio. Tale prescrizione potrà ritenersi sostanzialmente assolta a far data dal 20 giugno p.v., con l'eccezione dell'intervento sul parco 2, non completato per motivi indipendenti dalla volontà del gestore.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- b e c) Durante il sopralluogo è stata presa visione dell'attivazione delle prime cinque macchine fog-cannon ubicate tre nei parchi primari e due presso l'area GRF ed il parco OMO/Nord Coke, per la riduzione, tramite sistema di nebulizzazione ad acqua, delle particelle di polveri sospese generate dalla movimentazione e stoccaggio dei materiali, di cui alla *prescrizione 12 e 70 quarto punto* del decreto di riesame; ove si consideri che la prescrizione originale AIA prevede l'attivazione generica di un sistema di nebulizzazione e che la prescrizione generale è stata interpretata dal gestore come necessità di installazione di 10 macchine fog-cannon, la diffida sarà completamente assolta solo al completamento dell'installazione delle rimanenti 5 macchine, prevista non oltre il mese di luglio p.v.; peraltro la diffida stessa prevede la possibilità, entro 60 giorni, di mettere in atto comunque soluzioni provvisorie, in attesa della fornitura di tutte le macchine; in tal senso il gestore ha operato come già detto al precedente punto "a"; pertanto la proposta di questo Istituto all'Autorità Competente è di prescrivere al gestore il completamento dell'installazione delle 10 macchine entro la scadenza del 31 luglio 2013.
- d) Come già indicato con nota ISPRA prot.19515 del 10/5/2013 il gestore ha presentato la rimodulazione del crono programma degli interventi di depolverazione stock house dell'AFO/2 di cui alla *prescrizione 16* del decreto di riesame; tale prescrizione potrà ritenersi assolta previa espressione di parere da parte dell'Autorità Competente in merito alla proposta del gestore.
- e) Come già indicato con nota ISPRA prot.19515 del 10/5/2013, ILVA S.p.A. ha trasmesso la proposta con il crono programma per l'attuazione della *prescrizione 36* del decreto di riesame, relativo al completamento dei sistemi di captazione delle emissioni fugghive dagli impianti di trattamento dei gas, prevedendo l'ultimazione della progettazione entro il 31/05/2013 e la realizzazione entro il 2013 delle captazioni degli sfiati dei serbatoi di catrame, da convogliare nella rete esistente del gas coke grezzo in depressione; tale prescrizione potrà ritenersi assolta previa espressione di parere da parte dell'Autorità Competente in merito alla proposta del gestore, anche con riferimento alle possibili misure gestionali, che paiono tuttora carenti nella proposta del gestore, soprattutto nel periodo transitorio fino alla completa realizzazione dell'intervento;
- f) Relativamente al contenimento della durata delle emissioni visibili, durante il caricamento della miscela nelle batterie 9-10 della cokeria, entro il tempo limite dei 30 secondi indicati nella *prescrizione 41* del decreto di riesame, il gestore ha adottato come misura preventiva la fermata in data 19/04/2013 del caricamento dei restanti forni attivi della batteria 9. Tale prescrizione può ritenersi superata, considerata l'attuale inattività delle batterie 9 -10;
- g) Per il rispetto del valore limite di emissione per il parametro polveri, indicato nella *prescrizione 42* del decreto di riesame, per le batterie 9-10 nel reparto cokefazione della cokeria, il gestore ha adottato come misura preventiva la fermata dei restanti forni attivi della batteria 9; tale criticità è cessata a far data dal 09/03/2013 e, come dichiarato dallo stesso gestore durante i sopralluoghi, "attualmente non è in funzione alcun forno delle batterie 9-10". Tale prescrizione può ritenersi superata, considerata l'attuale inattività delle batterie 9 -10;
- h) In relazione al superamento del valore limite di particolato (g/t coke), di cui alla *prescrizione 49* del decreto di riesame, contenuto nel flusso di vapore acqueo in uscita dalla torre di spegnimento n.7, asservita alle batterie 11-12 della cokeria, sulla base delle registrazioni fornite da ILVA S.p.A. e relative al periodo gennaio - marzo 2013, non sono state riscontrate emissioni di particolato superiori al limite prescritto per la torre 7 e, pertanto, tale prescrizione può ritenersi rispettata; permangono tuttavia superamenti per le torri 4 e 6, asservite rispettivamente alle batterie 7-8 e 11-12, attualmente in funzione; tali superamenti sono stati oggetto di accertamento nel corso del controllo effettuato in data 28, 29 e 30 maggio 2013 e pertanto le proposte a Codesta Autorità saranno contenute nella relazione che sarà prodotta ad esito del controllo effettuato;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- i) Si conferma che non risulta pervenuta alcuna relazione attestante le valutazioni quantitative delle emissioni complessive provocate dalle non conformità di cui ai precedenti punti, evidenziate dallo SME sui camini dell'area di cokeria e dalle misure di autocontrollo sulle torri di spegnimento e per le emissioni visibili.

Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione per le autorità coinvolte, ed in considerazione degli eventuali regimi sanzionatori di cui all'articolo 29-quattordices del Decreto Legislativo 152 del 2006, ove applicabili, la presente nota è inviata in copia sia alla Procura della Repubblica sia al Garante di Governo per il monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ILVA di Taranto.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Alfredo Pini

Copia : DIR

Prot. IS 836/13 14/06/13